

Gentile Cliente,

a seguito della Sua richiesta, La preghiamo di compilare e sottoscrivere il modulo di adesione ("Modulo di Adesione") allegato, in segno di accettazione delle condizioni generali di contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ("Condizioni Generali") da parte di SORGENIA S.p.A. ("Sorgenia"), delle condizioni economiche ("Condizioni Economiche") e degli eventuali altri allegati al fine di concludere il relativo contratto ("Contratto").

Una volta compilato e sottoscritto in ogni sua parte, La preghiamo di consegnare il Modulo di Adesione al nostro incaricato di zona o di inviarlo al seguente indirizzo: Sorgenia S.p.A - Casella Postale 14287 - 20152 Milano.

Qualora il Modulo di Adesione non sia debitamente compilato o venga modificato dal Cliente, il Contratto non si considererà efficacemente concluso tra le parti.

Condizioni Generali di contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale uso residenziale

1. Oggetto del Contratto

- 1.1 Sorgenia metterà a disposizione del Cliente l'energia elettrica e/o il gas naturale secondo quanto previsto dal Modulo di Adesione e somministrerà al Cliente, che si impegna ad acquistare e a prelevare esclusivamente da Sorgenia, tutti i quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale necessari al proprio fabbisogno, presso il punto di prelievo e/o il punto di riconsegna indicati nel Modulo di Adesione (rispettivamente "Punto di Prelievo" e "Punto di Riconsegna") in cui sono installate le relative apparecchiature di misura dell'energia elettrica o del gas naturale ("Contatore"). La consegna del gas naturale da parte di Sorgenia avviene all'uscita del Contatore alle condizioni di esercizio della rete di distribuzione e in bassa pressione, salvo indicazioni differenti del gestore della rete di distribuzione locale del gas naturale ("Impresa Distributrice del Gas Naturale").
- 1.2 Qualora il Cliente abbia optato nel Modulo di Adesione per la somministrazione congiunta di energia elettrica e gas naturale, le presenti Condizioni Generali trovano integrale applicazione.
- 1.3 Qualora il Cliente abbia optato esclusivamente per la somministrazione di energia elettrica non si applicano le seguenti disposizioni: 4.2, 6 e 12.2
- 1.4 Qualora il Cliente abbia optato esclusivamente per la somministrazione di gas naturale non si applicano le seguenti disposizioni: 3, 4, 1, 5, 7, 2 e 12.3

2. Dichiarazioni del Cliente

- 2.1 Il Cliente dichiara e garantisce a Sorgenia che:
 - (a) il Punto di Prelievo e/o il Punto di Riconsegna indicati nel Modulo di Adesione risultano già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa applicabile;
 - (b) i propri impianti sono collegati ad una rete di distribuzione locale in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici;
 - (c) i propri impianti sono conformi alla normativa applicabile in materia di sicurezza;
 - (d) ha piena disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti;
 - (e) non ha obbligazioni insolite relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore, con la relativa Impresa Distributrice del Gas Naturale e/o con l'impresa che gestisce la rete di distribuzione locale dell'energia elettrica ("Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica", per "Impresa Distributrice" si intenderà sia l'Impresa Distributrice del Gas Naturale sia Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica) con l'impresa di trasporto di gas naturale competente o con Terna S.p.A.;
 - (f) non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto.
 - (g) ha debitamente informato Sorgenia in merito all'eventuale esistenza di contratti di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale in essere con altro fornitore in relazione al Punto di Prelievo e/o al Punto di Riconsegna.
- 2.2 Il Cliente, inoltre, si impegna:
 - (a) a prendere i necessari accordi direttamente con l'Impresa Distributrice, qualora in corso di esecuzione del Contratto si rendesse necessario provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed a sostenerne i relativi costi;
 - (b) su richiesta di Sorgenia, a fornire la documentazione comprovante la conformità dei propri impianti alla normativa applicabile in materia di sicurezza.
- 2.3 Il Cliente conferisce, inoltre, mandato irrevocabile a Sorgenia, che accetta, affinché quest'ultima possa esercitare in nome e per conto del Cliente il diritto dello stesso di recedere dall'eventuale contratto di somministrazione stipulato con altro fornitore, nonché per l'eventuale revoca o posticipazione degli effetti di tale recesso.

3. Trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica

- 3.1 Il Cliente conferisce sin d'ora mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza, a Sorgenia per la stipulazione del contratto con l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica per il trasporto dell'energia elettrica presso il Punto di Prelievo ("Contratto di Trasporto") e del contratto con Terna S.p.A. per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente al Punto di Prelievo ("Contratto di Dispacciamento")
- 3.2 Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo a Sorgenia per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento relativamente al Punto di Prelievo nonché dei diritti relativi all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999").
- 3.3 Ai fini della stipula e dell'esecuzione del Contratto di Trasporto il Cliente è tenuto a concludere il contratto per il servizio di connessione ("Contratto di Connessione"), predisposto dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica ed inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Ai fini del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Connessione, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile a Sorgenia, affinché quest'ultima provveda alla stipulazione del predetto Contratto di Connessione in nome e per conto del Cliente, nonché, mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione del Contratto di Connessione, fermo restando che il Cliente resterà titolare del rapporto giuridico con l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica derivante dal Contratto di Connessione.
- 3.4 A tal riguardo il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Connessione, ed, in particolare, dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto all'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terzi indenne Sorgenia da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica e dei terzi. Il Cliente, inoltre, si impegna a:
 - (a) conservare e mantenere integre le apparecchiature di misura e gli impianti di consegna dell'energia elettrica;
 - (b) a porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale.
- 3.5 Qualora, in sede di stipula del Contratto di Trasporto, fosse necessario comunicare l'avvenuto subentro del Cliente in un preesistente rapporto di somministrazione di energia elettrica presso un determinato Punto di Prelievo, su richiesta di Sorgenia, il Cliente corrisponderà gli eventuali oneri che dovessero essere addebitati dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica per l'espletamento delle relative pratiche di subentro.
- 3.6 Il Cliente si impegna a sostenere tutti gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione dei contratti di cui agli articoli 3.1, 3.2 e 3.3 e a tenere indenne Sorgenia in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti ai sensi dei medesimi articoli.

4. Efficacia, durata e diritto di recesso

- 4.1 La somministrazione dei quantitativi di energia elettrica indicati nel Modulo di Adesione per il Punto di Prelievo è sospensivamente condizionata al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - (a) efficacia del Contratto di Trasporto e del Contratto di Dispacciamento;
 - (b) ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari rilasciati dalle competenti autorità.Qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con altro fornitore di energia elettrica in relazione al Punto di Prelievo, alla conferma da parte dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica che – sia al momento della richiesta di switching sia di effettuazione dello switching stesso – la somministrazione di energia elettrica in essere con tale altro fornitore non sia stata sospesa per morosità del Cliente.
- 4.2 La somministrazione del gas naturale è sospensivamente condizionata al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - (a) rilascio a favore del Cliente e di Sorgenia, per quanto di pertinenza, di tutte le autorizzazioni, concessioni o nulla osta eventualmente necessari;
 - (b) verifica da parte di Sorgenia entro 30 giorni dalla stipulazione del Contratto che il Punto di Riconsegna sia situato nel territorio di uno dei Comuni riportati sul sito internet di Sorgenia www.sorgenia.it ed, in particolare, che tale Punto di Riconsegna sia servito da un'Impresa Distributrice del Gas Naturale con cui Sorgenia abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula del Contratto.

(c) validità ed efficacia dei contratti stipulati da Sorgenia rispettivamente con l'Impresa Distributrice del Gas Naturale e con l'Impresa di trasporto competente.

- 4.3 Resta inteso che ove si realizzino le condizioni sospensive previste dall'articolo 4.1 ma non quelle previste dall'articolo 4.2, la somministrazione di energia elettrica potrà ugualmente avere inizio; allo stesso modo, ove si realizzino le condizioni sospensive previste dall'articolo 4.2 ma non quelle previste dall'articolo 4.1, la somministrazione di gas naturale potrà ugualmente avere inizio.
- 4.4 Il Contratto avrà durata indeterminata. Il Cliente potrà recedere dal Contratto con un preavviso pari a 1 (uno) mese, o al diverso termine massimo previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, comunicato mediante raccomandata A/R. Resta inteso che, qualora il Cliente receda dal Contratto ovvero comunque lo stesso venga risolto poiché il Cliente cessa di avere la piena disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti del Cliente, il Cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale fino all'avvenuta comunicazione a Sorgenia da parte del Cliente circa la cessazione di tale disponibilità. Sorgenia potrà recedere dal Contratto con un preavviso pari a 6 (sei) mesi, o al diverso termine di preavviso consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, comunicato mediante raccomandata A/R. Rimane inteso che, nel caso in cui il Cliente attivi un nuovo contratto di somministrazione con altro fornitore in violazione del termine sopra citato, Sorgenia avrà diritto ad ottenere dal Cliente il pagamento, a titolo di penale, di: (i) Euro 25 (venticinque) nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, e/o (ii) Euro 25 (venticinque), nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto la somministrazione di gas naturale. Tale penale verrà addebitata nell'ultima fattura utile.
- 4.5 Qualora il Contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali di Sorgenia o a distanza, il Cliente potrà altresì recedere dal Contratto, senza sostenere alcun onere aggiuntivo, entro 10 (dieci) giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione a Sorgenia mediante raccomandata A/R o via fax.

5. Prezzo dell'energia elettrica

- 5.1 Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a Sorgenia un prezzo (il "Prezzo dell'Energia Elettrica") calcolato secondo quanto indicato nell'Allegato "Condizioni economiche". Inoltre, in relazione al pubblico servizio di dispacciamento dell'energia sul territorio nazionale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 ("Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in G.U. Suppl. Ord. n. 158 del 4 luglio 2006"), al Cliente verrà conguagliata la differenza tra i corrispettivi del mercato oggetto di tutela e quanto sostenuto dall'operatore del mercato libero ai sensi della predetta delibera mediante un accredito/addebito sulle fatture di somministrazione.
- 5.2 Per la distribuzione dell'energia elettrica oggetto del Contratto saranno applicate le opzioni tariffarie previste dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica. Se non diversamente specificato nell'Allegato "Condizioni Economiche", per i Punti di Prelievo allacciati alle reti di distribuzione di operatori diversi da: Enel Distribuzione S.p.A., Acea Distribuzione S.p.A., AEM Torino Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Brescia S.p.A., ACSM Verona S.p.A., SET Distribuzione S.p.A., Hera S.p.A., Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG, ASM Terni S.p.A., A.I.M. Vicenza Energia S.p.A., A.S.M. Voghera S.p.A., Deval S.p.A., AEM Gestioni S.r.l. (Cremona), Sorgenia si riserva la facoltà di applicare le opzioni tariffarie di Enel Distribuzione S.p.A. sulla base delle caratteristiche del Punto di Prelievo in termini di tensione e di potenza disponibile e/o impegnata.
- 5.3 Per il rispetto degli adempimenti introdotti dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79: ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999") e successive modificazioni e integrazioni, il Cliente si impegna a corrispondere a Sorgenia il corrispettivo a copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni
- 5.4 Il Prezzo dell'Energia Elettrica tiene conto dell'impegno, che il Cliente sin da ora manifesta, a rilasciare a Sorgenia, su richiesta della stessa, la dichiarazione di interesse e/o il mandato esclusivo irrevocabile per la partecipazione all'assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero e/o di energia elettrica di produzione nazionale su base annua e/o per periodi di tempo inferiori.
- 5.5 Il Prezzo dell'Energia Elettrica è fissato al netto dell'IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica e degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO₂ o di altri gas ad effetto serra in atmosfera. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche se nel caso versati da Sorgenia nella propria qualità di sostituto d'imposta. Le aliquote applicate sono riportate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it).

6. Prezzo del gas naturale

- 6.1 Per la somministrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a Sorgenia un prezzo (il "Prezzo del Gas Naturale") calcolato secondo quanto indicato nell'Allegato "Condizioni Economiche".
- 6.2 Il Prezzo del Gas Naturale è fissato al netto dell'IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di gas naturale. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche se nel caso versati da Sorgenia nella propria qualità di sostituto d'imposta. Le aliquote applicate sono riportate sul sito internet del ministero dell'Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it).

7. Fatturazione e pagamento

- 7.1 Sorgenia, salvo diverso accordo con il Cliente, fatturerà bimestralmente i corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del Contratto, in base: (i) alla misurazione della somministrazione di energia elettrica e/o del gas naturale effettuata dall'Impresa Distributrice, secondo le modalità e la periodicità da questa stabilita e comunicate di volta in volta a Sorgenia (ii) all'autolettura del Cliente ovvero (iii), in caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione da parte dell'Impresa Distributrice, o dell'autolettura del Cliente in base ai consumi storici e/o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio.
- 7.2 Per il Prezzo dell'Energia Elettrica articolato per fasce orarie, ove non fosse disponibile il dato di consumo relativo ad ogni specifica fascia oraria, si procederà ad una ripartizione dei dati di consumo disponibili in modo proporzionale al tempo a cui si riferisce il dato di consumo stesso.
- 7.3 Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura stessa e con le modalità indicate nel Modulo di Adesione. Al Cliente potranno essere addebitate le spese di spedizione relative all'invio delle fatture.
- 7.4 Qualora nell'Allegato "Condizioni Economiche" fossero previste condizioni e termini di fatturazione e pagamento differenti dalle presenti, prevalevano quelle previste dall'Allegato stesso.
- 7.5 In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte di Sorgenia, alla corresponsione in favore di quest'ultima di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002), nella misura definita semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato di 7 (sette) punti percentuali, o alla diversa percentuale massima consentita, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento.
- 7.6 Il Cliente autorizza la banca ("Banca") ad addebitare sul c/c indicato nel Modulo di Adesione, alla data di scadenza dell'obbligazione o data successiva comunicata da Sorgenia (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati alla Banca e contrassegnati con le coordinate di Sorgenia, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Sorgenia si riserva la facoltà di consentire diverse modalità di pagamento degli importi dovuti in dipendenza del Contratto quali, ad esempio, il versamento su conto corrente postale.

8. Modalità di prelievo e di impiego dell'energia elettrica e del gas naturale

- 8.1 Le caratteristiche dell'energia elettrica e/o del gas naturale somministrati al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei

- limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. In ogni caso, Sorigenia, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estranea all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica e/o del gas naturale alle caratteristiche stabilite dall'Impresa Distributrice. Sorigenia si impegna comunque a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile.
- 8.2** Non sono consentiti prelievi di energia elettrica e/o di gas naturale eccedenti la potenza massima installata, se non previo accordo con Sorigenia. In tal caso, Sorigenia e il Cliente concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza e della pressione al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, delle caratteristiche tecniche degli impianti dell'Impresa Distributrice.
- 8.3** In caso di violazione del limite di cui al precedente paragrafo 8.2, il Cliente risponderà di tutti gli eventuali danni e maggiori oneri e costi direttamente o indirettamente arrecati a Sorigenia o a terzi e terrà indenne Sorigenia stessa in relazione a tali danni oneri e costi.
- 8.4** Il Cliente non potrà utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il Punto di Prelievo e/o il Punto di Riconsegna, né potrà cedere gli stessi sotto qualsiasi forma a terzi. Il Cliente è tenuto, inoltre, ad utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale per gli usi previsti dal presente Contratto e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza. Sorigenia, pertanto, non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
- 9. Apparecchiature, verifiche e variazioni**
- 9.1** Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso.
- 9.2** Gli impianti del Cliente devono essere conformi alle norme di legge vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine Sorigenia può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente e, qualora dovesse accertare delle irregolarità, potrà sospendere la somministrazione di energia elettrica e/o del gas naturale fino a quando il Cliente non avrà sanato tali irregolarità.
- 9.3** Sorigenia non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Contatore.
- 9.4** Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a Sorigenia eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo Sorigenia, una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dal successivo articolo 10.2.
- 9.5** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi dell'Impresa Distributrice situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a Sorigenia qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione di Sorigenia o dell'Impresa Distributrice ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati.
- 9.6** Il Cliente consente a Sorigenia, all'Impresa Distributrice o soggetti dalle stesse incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature dell'Impresa Distributrice ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso, ovvero senza preavviso, per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica e/o gas naturale fraudolenti.
- 9.7** Il Cliente può richiedere a Sorigenia e/o all'Impresa Distributrice la verifica del corretto funzionamento del Contatore. Qualora la verifica effettuata su richiesta del Cliente confermi il corretto funzionamento del Contatore, Sorigenia addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica. Qualora invece dalle verifiche effettuate su richiesta del Cliente ovvero disposte da Sorigenia o dall'Impresa Distributrice risulti un malfunzionamento del Contatore, Sorigenia disporrà il rimborso degli eventuali pagamenti in eccesso o in difetto effettuati dal Cliente, ove determinabili. In caso di indeterminabilità dei pagamenti in eccesso o in difetto corrisposti dal Cliente, i consumi di energia elettrica e/o di gas effettuati dal Cliente durante il periodo di malfunzionamento del Contatore verranno determinati sulla base dei consumi storici del Cliente.
- 9.8** Sorigenia non sarà responsabile per guasti ovvero malfunzionamenti del Contatore e degli altri impianti e apparecchi dell'Impresa Distributrice ovvero del Cliente. Il Cliente, inoltre, si farà carico di qualsiasi spesa eventualmente addebitata dall'Impresa Distributrice per gli interventi, anche finalizzati alla ritaratura dei complessi di misura, richiesti dal Cliente o comunque necessari o opportuni.
- 10. Modifiche del contratto**
- 10.1** Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l'Aeeg dovesse definire ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999"), si inseriranno di diritto nel Contratto come previsto dalla delibera dell'Aeeg n. 78/99 ("Definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in G.U. n. 144 del 22 giugno 1999").
- 10.2** Ove sopraggungano, successivamente alla data di stipula del Contratto, provvedimenti di pubblica autorità e/o regolamentazioni e/o modificazioni del quadro normativo, regolamentare o tariffario ovvero mutamento dei termini delle condizioni di approvigionamento da parte di Sorigenia parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali dell'equilibrio economico in base al quale il Contratto è stato concluso, Sorigenia potrà proporre al Cliente comunicando il testo della modifica delle disposizioni contrattuali, illustrando i contenuti e gli effetti della variazione nonché la decerenza della variazione e i termini e le modalità per la eventuale comunicazione da parte del Cliente della propria volontà di recedere dal Contratto. Tali modifiche non avranno efficacia prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, dalla comunicazione di Sorigenia al Cliente contenente le modifiche proposte. Entro 30 (trenta) giorni il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche del Contratto proposte da Sorigenia. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, ovvero in caso di mancata accettazione delle modifiche del Contratto proposte da Sorigenia, quest'ultima avrà la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni comunicato al Cliente mediante lettera raccomandata A/R.
- 11. Interruzione della somministrazione**
- 11.1** Per "Forza Maggiore" si intende, ai fini del Contratto, ogni evento o fatto non ascrivibile a una delle parti che, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, renda impossibile in tutto o in parte l'esecuzione della somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale da parte di Sorigenia, quali, ad esempio, modifiche normative ovvero azioni o omissioni di pubbliche autorità, scioperi, guerre, disordini, atti di terrorismo, atti vandalici, calamità naturali, interruzioni in Italia o all'estero delle attività di trasporto, distribuzione o dispacciamento dell'energia elettrica e/o del gas naturale, anche per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché fatti ascrivibili a Terna S.p.A., all'Impresa di trasporto del gas naturale competente o all'Impresa Distributrice.
- 11.2** Qualora tale causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità di effettuare integralmente sia la somministrazione di elettricità sia quella di gas naturale oggetto del Contratto, lo stesso si intenderà risolto con efficacia dalla data indicata nella comunicazione, che Sorigenia invierà al Cliente. Qualora l'impossibilità di effettuare sia la somministrazione di elettricità sia quella di gas naturale sia solo parziale o temporanea, Sorigenia potrà recedere dal Contratto inviando comunicazione scritta al Cliente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia del recesso. Qualora invece la causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione di elettricità ovvero quella di gas naturale oggetto del Contratto, lo stesso perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione interessata da tale impossibilità e il Contratto si intenderà conseguentemente modificato. Qualora infine l'impossibilità di effettuare la somministrazione di elettricità ovvero quella di gas naturale sia solo parziale o temporanea, Sorigenia potrà interrottare la somministrazione interessata da tale impossibilità inviando comunicazione scritta al Cliente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia e il Contratto si intenderà conseguentemente modificato.
- 11.3** Le interruzioni temporanee, totali o parziali della somministrazione, occorse durante l'attività di trasporto, distribuzione o dispacciamento dell'energia elettrica e/o del gas naturale, non comporteranno alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo da parte di Sorigenia, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto, non essendo Sorigenia, in qualità di cliente grossista, responsabile dell'attività di trasporto, dispacciamento o distribuzione dell'energia elettrica e/o del gas naturale. Pertanto, Sorigenia non risponderà dei danni subiti dal Cliente in conseguenza, ad esempio, di disservizi di rete, cali di tensione, microinterruzioni, black-out, manutenzione o potenziamento degli elementi di rete. Sorigenia si impegna comunque a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile.
- 12. Sospensione della somministrazione e risoluzione del Contratto**
- 12.1** Fermo restando quanto disposto all'articolo 7.5, il Cliente che al 15° (quindicesimo) giorno dalla data della scadenza della fattura non risulti in regola con il pagamento sarà sollecitato al pagamento stesso a mezzo lettera raccomandata A/R. Trascorsi 5 (cinque) giorni – o il minor termine consentito dalla normativa di volta in volta applicabile – dal ricevimento della raccomandata o dall'avviso postale, senza che Sorigenia abbia ricevuto il pagamento, quest'ultima potrà esercitare i propri diritti di cui ai seguenti articoli 12.2, 12.3 e 12.4.
- 12.2** Fermi restando i casi di divieto di sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, nei casi previsti dal precedente articolo 12.1, Sorigenia potrà richiedere la sospensione della somministrazione del gas naturale (qualora oggetto del Contratto) al Cliente e risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 (diffida ad adempiere) del codice civile. Rimangono salvi l'esercizio dei diritti previsti dal successivo articolo 12.3 in relazione alla somministrazione di energia elettrica ed il diritto di Sorigenia ad ottenere dal Cliente il risarcimento di qualsivoglia danno eventualmente subito in seguito al ritardato o mancato pagamento.

- 12.3** Fermi restando i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, nei casi previsti dal precedente articolo 12.1, Sorigenia potrà altresì richiedere: (i) una riduzione della potenza dell'energia elettrica somministrata al Cliente in bassa tensione ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile e (ii) qualora la situazione di morosità del Cliente continui a persistere trascorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione stessa, la sospensione della somministrazione dell'energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo del Cliente e la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1454 (diffida ad adempiere) del codice civile. Fermi restando i casi di divieto di sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, rimane inteso che, nel caso in cui le condizioni tecniche del gruppo di misura del Cliente in bassa tensione non consentano di ridurre la potenza dell'energia elettrica somministrata, Sorigenia potrà richiedere direttamente la sospensione della somministrazione di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo del Cliente e la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1454 (diffida ad adempiere) del codice civile, trascorsi i termini di cui al precedente articolo 12.1. Rimangono in ogni caso salvi il diritto di Sorigenia ad ottenere dal Cliente il risarcimento di qualsivoglia danno eventualmente subito in seguito al ritardato o mancato pagamento, nonché l'esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni del precedente articolo 12.2 in relazione alla somministrazione di gas naturale qualora applicabili.
- 12.4** In seguito al sollecito di cui al precedente articolo 12.1, il Cliente potrà comunicare al Venditore l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, mediante invio di copia della ricevuta di pagamento al numero di fax indicato nella comunicazione di sollecito.
- 12.5** Rimane inteso che la sospensione può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di profilo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto o alla normativa applicabile.
- 12.6** Il Contratto si risolverà ai sensi dell'articolo 1456 (*clausola risolutiva espressa*) del codice civile, su dichiarazione di Sorigenia di volersi avvalere di tale diritto, fatto comunque salvo il diritto di Sorigenia al risarcimento del danno, qualora:
- (a) il Cliente risulti inadempiente a uno degli obblighi di cui agli Articoli 1.1, 3.3, 3.4, 8.2, 8.4, 9.2 e 9.5; ovvero
- (b) una delle dichiarazioni di cui all'articolo 2.1 risultino non rispondenti al vero, anche successivamente alla data di stipulazione del Contratto.
- 12.7** Ove il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento non siano stati conclusi, siano risolti o diventino inefficaci il Contratto perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di energia elettrica. Ove i contratti stipulati da Sorigenia rispettivamente con l'Impresa Distributrice o con l'Impresa di Trasporto del gas naturale competente non siano conclusi, siano risolti o diventino inefficaci ovvero qualora il Punto di Riconsegna non risulti situato nel territorio di uno dei Comuni riportati sul sito internet di Sorigenia www.sorigenia.it ed, in particolare, ove tale Punto di Riconsegna non sia servito da un'Impresa Distributrice del Gas Naturale con cui Sorigenia abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula del Contratto perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di gas naturale. In entrambi i casi il Contratto si intenderà conseguentemente modificato.
- 12.8** In caso di sospensione della somministrazione, recesso da parte del Cliente, salvo il caso di recesso esercitato per cambio del fornitore, o risoluzione del Contratto, Sorigenia potrà richiedere all'Impresa Distributrice la disalimentazione del Punto di Prelievo e/o del Punto di Riconsegna. In caso di sospensione e/o riattivazione della fornitura, il Cliente ne supporterà gli eventuali oneri e costi. In particolare nel caso di sospensione e/o riattivazione della fornitura per morosità del Cliente è fatta salva la facoltà di Sorigenia di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare di volta in volta previsto dall'Aeeg, ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A alla delibera dell'Aeeg ARG-04/08 ("Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore").
- 13. Clausola di riservatezza**
- Sorigenia e il Cliente si impegnano a non utilizzare o rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell'esecuzione del Contratto ad alcuna persona fisica, giuridica o ad altro soggetto, ad eccezione delle comunicazioni effettuate in adempimento alla normativa applicabile necessarie per l'esecuzione del Contratto o previo consenso scritto dell'altra parte.
- 14. Trattamento reciproco di dati**
- 14.1** Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali in G.U. Suppl. Ord. n. 123 del 29 luglio 2003"), Sorigenia informa il Cliente che i dati personali riferiti a quest'ultimo di cui Sorigenia verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, saranno trattati per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In particolare:
- (a) i dati del Cliente saranno trattati ai fini di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, per l'adempimento di obblighi di legge o disposizioni di una pubblica Autorità, nonché per indagini di mercato, analisi statistiche e informative commerciali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
- (b) il conferimento dei dati personali per le finalità connesse al corretto e completo adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto nonché per l'adempimento di obblighi di legge o disposizioni di una pubblica Autorità è facoltativo e non richiede il consenso del Cliente; ciononostante, l'eventuale rifiuto di conferire i dati per le predette finalità potrebbe causare l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale per la somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale; il conferimento dei dati personali del Cliente per finalità connesse al compimento di indagini di mercato e analisi statistiche è facoltativo e verrà effettuato esclusivamente con il consenso del Cliente;
- (c) i dati personali potranno essere comunicati a società del gruppo di appartenenza di Sorigenia, al personale incaricato dell'elaborazione dei dati, nonché a soggetti terzi per le finalità descritte nel paragrafo (a), in Italia e/o in Paesi appartenenti all'Unione Europea;
- (d) i dati personali non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a soggetti terzi diversi da quelli indicati al paragrafo (c) in assenza del preventivo consenso scritto del Cliente;
- (e) il trattamento verrà effettuato con modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, secondo le prescrizioni in materia di misure di sicurezza dettate dalla legge;
- (f) il Cliente potrà esercitare tutti i diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali in G.U. Suppl. Ord. n. 123 del 29 luglio 2003") indirizzando una richiesta scritta al titolare del trattamento;
- (g) il titolare del trattamento dei dati è Sorigenia.
- 15. Oneri fiscali**
- 15.1** Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perché avente ad oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131 ("Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro in G.U. Suppl. Ord. n. 99 del 30 aprile 1986").
- 15.2** In caso d'uso, le spese sostenute per la registrazione del Contratto saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.
- 15.3** Sorigenia effettuerà le dichiarazioni ed i versamenti alle autorità competenti secondo la normativa di volta in volta applicabile. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui il Cliente dovesse eventualmente aver diritto è subordinato alla consegna a Sorigenia della relativa documentazione, se necessaria.
- 16. Disposizioni varie**
- 16.1** Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.
- 16.2** Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra Sorigenia e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da Sorigenia e dal Cliente.
- 16.3** Sorigenia si riserva la facoltà di cedere il Contratto ovvero i mandati in esso conferiti dal Cliente. Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto di Sorigenia.
- 16.4** Il Cliente dichiara di conoscere le condizioni contrattuali di riferimento previste dalla delibera dell'Aeeg n. 229/01 (Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995 n. 481 "in G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2001"), di aver preso visione delle condizioni economiche di cui alla delibera dell'Aeeg n. 138/03 ("Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione in G.U. n. 300, del 29 dicembre 2003") e successive modifiche e integrazioni (consultabili sul sito www.autorita.energia.it) e di aver liberamente optato per le diverse condizioni contrattuali previste dal Contratto.
- 16.5** Il Cliente avrà diritto a un indennizzo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui Sorigenia violi una qualsiasi delle seguenti disposizioni riguardanti:
- (a) la periodicità della emissione delle fatture di cui al precedente articolo 7.1;
- (b) il tempo intercorrente tra l'invio al Cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della somministrazione per morosità di cui ai precedenti articoli 12.1, 12.2 e 12.3;
- (c) il tempo minimo intercorrente tra l'invio della comunicazione circa le modifiche del Contratto e la data di efficacia delle stesse nonché il contenuto della comunicazione di cui al precedente articolo 10.2.
- 16.6** Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e reclami da effettuarsi in relazione al Contratto dovranno essere inviate, al Cliente e/o a Sorigenia, ai recapiti riportati nel Modulo di Adesione.